

171701



TRIBUNALE DI ROMA

171701 Sentenza

N. 8657/10 Cronologica

M. 13795/10 Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Francesco Oddi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4275 del ruolo generale dell'anno 2005, vertente

TRA

ASTALDI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Direttore generale e procuratore speciale ing. Nicola Oliva, elettivamente domiciliato in Roma al Viale Giulio Cesare n. 14 presso lo studio dell'avv. Gerardo Romano Cesareo, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- attrice -

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge

- convenuto -

avente per oggetto: appalto di opera pubblica.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 1° 12.09.

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI € 5,31

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Astaldi s.p.a. ha convenuto in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) chiedendone la condanna, a vario titolo, al pagamento della complessiva somma di € 5.179.605,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Al riguardo - sommariamente illustrate le vicende inerenti l'affidamento in appalto, da parte del CNR, dei lavori di ristrutturazione e nuova edificazione del "Polo biotecnologico" di Milano e l'anomalo andamento del rapporto contrattuale - ha dedotto che: i) fallita la società mandataria dell'ATI appaltatrice e definito transattivamente il contenzioso insorto fra le parti a seguito della risoluzione del contratto disposta dal CNR, la prosecuzione dei lavori era stata affidata alla società mandante, *medio tempore* incorporata da Astaldi s.p.a.; ii) dopo la stipulazione di una perizia di variante (la seconda) e la sottoscrizione di un atto aggiuntivo in data 21.12.01, i lavori ripresero il 10.1.02, con termine di ultimazione fissato al 15.3.03; iii) il rinnovato rapporto si caratterizzò per plurime difficoltà dovute, come per il precedente, a incompletezze progettuali, a scarsa collaborazione della committenza, a svariate richieste di modifiche da parte della direzione lavori, così che si resero necessarie altre due perizie di variante e tre proroghe del termine finale, fissato al 30.11.03; iv) nonostante il direttore dei lavori avesse emesso in data 11.3.04 un incomprensibile certificato di ultimazione - essendo incompleta l'esecuzione di alcune opere, peraltro commissionate con ordine di servizio successivo al 30.11.03 - ed in data 3.5.04 un insolito verbale di conferma dell'avvenuta ultimazione - nel quale si dava atto dell'esecuzione ancora in corso dei collegamenti degli impianti elettrici e fognari - i lavori furono effettivamente completati solo il 21.6.04.

Tanto esposto, la società attrice richiede il pagamento degli importi delle quattro riserve iscritte in contabilità. La prima, per € 4.769.644,00, riguarda i maggiori oneri finanziari subiti a causa dell'indebita protrazione del rapporto contrattuale, dovuta a condotte riferibili esclusivamente alla committenza: indisponibilità delle aree sulle quali eseguire i lavori; lacune e/o necessità di adeguamento del progetto; fermo di alcune lavorazioni, eseguite solo dopo la scadenza del termine contrattuale, per mancata risoluzione di interferenze. La seconda, iscritta per € 291.046,58, attiene all'omessa contabilizzazione (e quindi all'omesso pagamento)

di lavori extra-contrattuali ordinati dal direttore dei lavori e puntualmente eseguiti. Con la terza riserva l'attrice chiede il pagamento di € 19.754,91 per aver fornito, su richiesta del CNR, energia elettrica ad alcuni impianti di quest'ultimo, in esercizio in un fabbricato limitrofo a quello in costruzione; in via subordinata, riconoscendo l'incongruità della formulazione di tale riserva, richiede la medesima somma a titolo di indebito arricchimento. La quarta riserva, infine, ha ad oggetto l'applicazione di una penale per € 99.160,32, irrogata per il contestato ritardo di 128 giorni nell'ultimazione dei lavori: sostiene Astaldi s.p.a. che la penale è stata illegittimamente applicata, perché il ritardo è imputabile alle negligenze, alle variazioni progettuali e alla mancata collaborazione della committenza.

2. Tardivamente costituitosi il CNR ha *in primis* eccepito la tardività della riserva riguardante le carenze progettuali, da iscrivere - semmai - entro il pagamento del primo SAL; nel merito ne ha contestato la fondatezza poiché le perizie di variante si resero necessarie per fronteggiare eventi imprevisi al momento della redazione del progetto originario ovvero per adeguarlo a mutate esigenze dovute a variazioni di destinazione d'uso di ampie zone del manufatto oppure ancora per soddisfare prescrizioni tecniche richieste da ASL e Vigili del fuoco. Ha altresì osservato che Astaldi, subentrando alla società mandante dell'ATI e sottoscrivendo l'atto aggiuntivo n. 2, aveva assunto l'obbligo di proseguire i lavori alle medesime condizioni previste nel contratto originario, accettato il cantiere nello stato di fatto e diritto in cui si trovava al momento della sottoscrizione, rinunciando ad ogni riserva in proposito, nonché si era dichiarata edotta dell'entità e della consistenza dei lavori da eseguire. Con riguardo alla seconda riserva il convenuto ha rilevato che l'atto aggiuntivo attribuiva alla committenza il potere di ordinare l'esecuzione in economia di eventuali lavori non compresi nel contratto e non compensabili come varianti. Quanto alla fornitura di energia elettrica, ne ha riconosciuto la veridicità, ma solo per il minor importo di € 6.277,10. Infine, ha rivendicato la piena legittimità della penale.

3. A fronte delle difese del CNR, Astaldi ha integrato le domande, chiedendo dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia "*delle clausole vessatorie di cui al contratto ed al capitolato speciale di appalto, predisposto unilateralmente dal CNR*" (senza peraltro specificare quali), perché non specificamente approvate con la doppia sottoscri-



zione richiesta dall'art. 1341 c.c.; inoltre ha opposto la tardività dell'eccezione riguardante l'intempestività della prima riserva.


Istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, in data 23.11.09, pochi giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, CNR ha depositato una "istanza istruttoria" contenente documentazione, osservazioni di un proprio consulente di parte alla relazione del consulente d'ufficio e richiesta di chiarimenti al riguardo. Parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è opposta all'accoglimento dell'istanza avversaria.

4. Va innanzi tutto respinta, in quanto tardiva rispetto ai termini assegnati, la "istanza istruttoria" formulata dal convenuto e disposto lo stralcio, con conseguente restituzione al CNR, della documentazione ad essa allegata. Invero, per le osservazioni delle parti alla relazione del consulente d'ufficio era stato assegnato il termine dell'udienza del 30.10.07; per il deposito della documentazione il termine dell'art. 184 c.p.c. (nel testo introdotto dalla novella del 1995, applicabile nella fattispecie in esame *ratione temporis*) era stato fissato al 31.7.06. Conseguentemente la richiesta di chiarimenti non può essere accolta e la produzione documentazione - tanto se rivolta a supportare le osservazioni del consulente di parte e la richiesta di chiarimenti, quanto se indipendente da tali finalità - è inammissibile.

5. L'esame del merito della controversia, condotto secondo ordine logico, ha inizio dall'eccezione di tardività della riserva e dalla domanda di inefficacia e/o invalidità delle clausole contrattuali vessatorie non specificamente approvate per iscritto.

Esse non meritano accoglimento.


Quanto alla prima occorre rilevare che il convenuto l'ha sollevata oltre il termine consentito dall'art. 180, secondo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dalla novella del 1995). Invero, il CNR si è costituito soltanto all'udienza del 17.2.05, fissata per la prima trattazione della controversia: l'eccezione *da qua*, invece, in quanto non rilevabile d'ufficio avrebbe dovuto essere proposta entro i venti giorni antecedenti a quell'udienza. La rilevabilità solo ad istanza di parte dell'eccezione di tardività delle riserve in materia di lavori pubblici, siccome questione afferente a rapporto contrattuale e perciò a diritti patrimoniali disponibili, è costantemente

affermata dalla giurisprudenza (v. da ultimo Cass. 7.2.06, n. 2600; 26.1.06, n. 1637; 14.3.03, n. 3824).

La domanda di accertamento di inefficacia e/o invalidità delle clausole vessatorie contenute nel contratto e nel capitolato speciale di appalto, peraltro genericamente formulata, è infondata. Infatti, da un lato parte attrice non indica, neppure sommariamente, quali siano le clausole connotate da vessatorietà (e per quale ragione), che avrebbero dovuto essere approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.; d'altro lato, è sufficiente esaminare il contratto (doc. 2/ A delle produzioni di parte attrice) per verificare che reca l'approvazione, con tanto di sottoscrizione dell'impresa mandataria dell'ATI appaltatrice, di alcune specifiche clausole contrattuali, espressamente indicate, nonché di *"tutte le clausole evidenziate nel capitolato speciale d'appalto"* (che sono quelle dell'art. 5: doc. 1/ A).

6. La prima riserva formulata da Astaldi s.p.a., ai sensi dell'art. 54 r.d. 25.5.1895, n. 350, per il complessivo importo di € 4.769.644,00 riguarda i maggiori oneri finanziari da essa subiti a causa dell'indebita protrazione del rapporto contrattuale oltre i termini stabiliti, dovuta esclusivamente alla responsabilità della committenza.

Risulta dalla documentazione prodotta che con contratto del 4.3.98 il CNR aveva affidato all'ATI costituita da Tre Pi s.p.a. (poi divenuta T&T s.p.a.), mandataria, e Gruppo Dipenta Costruzioni s.p.a. (poi incorporata da Astaldi s.p.a.), mandante, le opere edili e di impiantistica di ristrutturazione ed edificazione del nuovo polo biotecnologico di Milano, in via Bassini n. 15; risolto dal CNR il contratto ed intervenuto il fallimento della mandataria, con atto transattivo del 20.12.01 - per quanto di interesse in questa sede - venne revocato il provvedimento di risoluzione del contratto e disposta la prosecuzione del rapporto con la mandante (doc. 12/ A dell'attrice): in pari data vennero redatti la perizia di raccordo e variante n. 2 e stipulato l'atto aggiuntivo n. 2, per il completamento dei lavori di ristrutturazione e nuova edificazione, ulteriori rispetto a quelli fino ad allora eseguiti dall'ATI (dettagliatamente descritti dal consulente tecnico d'ufficio alle pp. 4-6 della sua relazione). Astaldi s.p.a., dunque, con l'atto aggiuntivo n. 2 (doc. 19/ A) si era impegnata a riprendere i lavori interrotti e a completarli in 430 giorni dalla consegna, avvenuta il 10.1.02. Successivamente, il 5.6.03 fu sottoscritto l'atto aggiun-





tivo n. 3, relativo alla perizia di variante e suppletiva n. 3, con la quale il progetto era stato aggiornato alle sopravvenute esigenze di carattere costruttivo e alle nuove richieste della committenza (cfr. pp. 7-10 della relazione del consulente d'ufficio). Circa la data di ultimazione dei lavori, a fronte delle contrastanti versioni delle parti in causa e della contraddittoria documentazione emessa dalla direzione lavori (v. p. 11 della sua relazione) il consulente d'ufficio ritiene di condividere quanto affermato da parte attrice, poiché la data del 21.6.04 *"incorpora il tempo necessario a concludere sostanzialmente i lavori contrattuali e quelli prescritti a seguito di varianti e di ordini di servizio"* (p. 17). Pertanto, i lavori ebbero una durata complessiva di 893 giorni, dal 10.1.02 al 21.6.04.


A questo punto è bene precisare che, non potendo essere prese in considerazione le contestazioni di parte convenuta per le ragioni esposte al § 4 e non risultando sempre condivisibili le censure svolte da parte attrice, le argomentazioni del consulente d'ufficio - tranne i punti che di volta in volta saranno specificamente illustrati - possono essere poste a fondamento della presente decisione, poiché sorrette da congrua motivazione e caratterizzate da logicità e coerenza.



6.1. Ciò posto, rileva il consulente d'ufficio che le rivendicazioni avanzate da Astaldi s.p.a. con la prima riserva - articolata sotto il profilo temporale in tre distinti periodi (10.1.02-15.3.03; 16.3.03-30.11.03; 1.12.04-21.6.04), in relazione al termine di ultimazione dei lavori, fissato con gli atti aggiuntivi e le varianti e a quello effettivo - sono sostanzialmente fondate, per plurimi motivi.

6.1.1. In primo luogo, il protrarsi dei lavori per 893 giorni, anziché per i 430 inizialmente stabiliti, ha comportato una significativa diminuzione della produzione giornaliera media rispetto a quella contrattualmente prevista (pp. 16-18).


In secondo luogo, i lavori disposti con la perizia di variante n. 3 - fra l'altro emessa ben oltre il termine contrattuale di ultimazione dei lavori (15.3.03) precedentemente fissato - hanno carattere sostanziale per la realizzazione dell'opera e la sua utilizzazione. Infatti, le modifiche con essa apportate alle opere edili ed impiantistiche mettono in evidenza una serie di carenze del progetto allegato all'atto aggiuntivo n. 2, dettagliatamente descritte alle pp. 18-20 della relazione del consulente d'ufficio (solo per menzionare le più rilevanti: creazione di un nuovo vano per la pompa antincendio; spostamento dell'ingresso principale; nuova si-



stemazione della centrale termica; ridefinizione della rete di smaltimento delle acque bianche; modifica radicale dell'impianto di movimentazione dei fluidi; nuovo impianto di rilevazione dei gas in laboratorio; nuovi impianti di raffreddamento delle macchine; nuovi impianti di ventilazione delle cucine; modifiche dell'impianto fognario; modifiche dell'impianto elettrico; sostituzione di un ascensore con montacarichi).

L'entità e la rilevanza di tali modifiche, agevolmente percepibili anche da un profano, rendono ampiamente condivisibile il giudizio del consulente tecnico d'ufficio sulla progettazione (*"errata per alcuni aspetti ed omissiva per altri... causata dall'inadeguata valutazione dello stato di fatto, dalla mancata identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, dalla violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali"*). Pertanto, con riguardo specifico alle lacune progettuali, in modo del tutto convincente il consulente d'ufficio conclude che *"le modifiche al progetto relativo alla variante suppletiva di raccordo n. 2 intervenute nel corso di esecuzione dei lavori non possono essere considerate (come sostiene il convenuto: n.d.e.) aspetti di dettaglio per risolvere particolari esigenze di carattere esecutivo e rivestono carattere sostanziale ai fini della qualifica del progetto originario medesimo"* (p. 22).

L'inadeguatezza della progettazione, secondo il consulente d'ufficio, emerge inoltre dai ritardi accumulati per la definizione delle specifiche tecniche e distributive della cabina elettrica di trasformazione e delle modalità di consegna in fogna degli scarichi liquidi. Invero, le modalità particolarmente stringenti - dettate dai pubblici uffici competenti e dall'erogatore del servizio - potevano e dovevano essere previste dal progettista, in considerazione della localizzazione dell'intervento in zona altamente urbanizzata della città di Milano (quanto all'allaccio in fognatura) e in base ad una corretta previsione dei carichi delle utenze (quanto alla cabina elettrica). Infine, la progettazione impiantistica è errata anche perché non adeguata alla normativa antincendio UNI EN 54/2: osserva in proposito il consulente d'ufficio in modo ineccepibile che tale adeguamento - non esigibile all'epoca di aggiudicazione del contratto (19.5.97) perché la normativa *de qua* fu emanata il 31.3.99 - poteva e doveva essere previsto in occasione della perizia di variante n. 2, adottata il 20.12.01 (pp. 52-53 della relazione).






6.1.2. Ulteriore motivo di fondatezza della riserva è ravvisato dal consulente d'ufficio nell'ostacolo alla sollecita esecuzione dei lavori a causa di impedimenti che spettava al CNR rimuovere, in base all'obbligo di cooperazione che la committenza deve prestare all'appaltatore. Si tratta, nello specifico, della mancata rimozione dal cantiere di una gru della T&T s.p.a. (la fallita mandataria dell'ATI appaltatrice) e della non conseguita autorizzazione all'accesso nella confinante proprietà di terzi, condizione necessaria per l'esecuzione di indispensabili lavorazioni. A questo proposito, mentre si condivide la censura di negligenza del CNR per la mancata cooperazione nell'assicurare l'accesso nel fondo limitrofo, si reputa irrilevante la presenza in cantiere della gru, poiché Astaldi s.p.a. aveva accettato di ricevere "il cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, rinunciando ad ogni e qualsivoglia riserva a tale riguardo" (art. 2 dell'atto aggiuntivo n. 2) e, soprattutto, sussistevano molteplici altre anomalie nello svolgimento dei lavori.

Ed infatti, alcune opere (quadro elettrico di media tensione; completamento della rete di smaltimento dell'acqua pluvia raccolta nel piazzale e nella rampa di accesso al piano interrato; pavimentazione e sistemazione a verde del piazzale) poterono essere realizzate solo dopo la scadenza del termine contrattuale dei lavori fissato con l'atto aggiuntivo n. 3 al 30.11.03, per non essere state risolte dalla committenza situazioni di interferenza: tanto ciò è vero che tali opere furono richieste dal direttore dei lavori con ordini di servizio n. 16 del 13.2.04 e n. 17 del 20.2.04, al quale fece seguito uno specifico contratto, stipulato in data 23.4.04, per le opere di allaccio delle fogne alla rete comunale (pp. 47-50 della relazione del consulente d'ufficio).

6.1.3. Il consulente d'ufficio ha infine ritenuto fondata la riserva n. 1 anche per quanto attiene il lamentato profilo delle numerose variazioni richieste dal CNR durante l'esecuzione dei lavori. In particolare, è stata riconosciuta l'incidenza negativa sull'andamento dei lavori, che quindi ha subito un rallentamento, nella modifica alle opere da lattoniere (finitura delle lastre di copertura in rame) e, in generale, nella tardiva presentazione delle richieste di modifica di numerose altre opere rispetto ai tempi necessari per l'allestimento delle medesime. A ciò deve poi aggiungersi che la direzione lavori ha richiesto anche l'esecuzione di lavori



extra-contrattuali (per la cui remunerazione Astaldi s.p.a. ha formulato la seconda riserva).

6.2. Stabilita la fondatezza della riserva, occorre procedere alla quantificazione dei relativi importi.

Le valutazioni del consulente d'ufficio sono in linea di massima condivisibili, perché corrette sotto il profilo logico e contabile, e sono state sostanzialmente accolte anche da parte attrice. Si ritiene pertanto sufficiente riportare, voce per voce, le quantificazioni proposte dal consulente d'ufficio e accettate da Astaldi s.p.a.; per le altre, invece, è necessario procedere a vaglio critico. E' utile, inoltre, ricordare che la quantificazione degli importi ritenuti dovuti verrà effettuata, voce per voce, con riferimento a ciascuno dei tre periodi nei quali la riserva è stata articolata: ciò in quanto l'importo di ciascuna voce non risulta spettante per tutti i periodi e in quanto l'importo complessivo di ciascun periodo dovrà poi essere rivalutato e maggiorato degli interessi (cfr, *amplius*, § 10.1).

6.2.1. Le voci e gli importi non contestati sono i seguenti.

Le spese generali non remunerate sono quantificabili in € 1.008.433,68 complessivi, così ripartiti: € 241.780,40 per il periodo 10.1.02-15.3.03; € 429.590,20 per il periodo 16.3.03-31.11.03; € 337.063,08 per il periodo 1.12.03-21.6.04 (pp. 24-28 della relazione del consulente d'ufficio).

Il mancato conseguimento dell'utile ammonta a € 773.134,50, di cui € 185.367,14 per il primo periodo, € 329.352,40 per il secondo ed € 258.414,96 per il terzo (pp. 28-29).

Gli oneri finanziari sostenuti per assicurare la provvista di denaro resa necessaria dalla mancata remunerazione delle due precedenti voci (*id est* interessi passivi versati sui relativi importi) sono quantificabili in € 41.876,72 (€ 15.288,90 + € 16.450,12 + € 10.137,69): pp. 29-31.

La spesa dovuta alla maggiore incidenza del personale fisso di cantiere è pari a € 297.549,50, di cui € 71.340,22 per il primo periodo, € 126.755,20 per il secondo ed € 99.454,08 per il terzo (pp. 36-39).

Per il maggior costo sopportato per assicurazioni e fidejussioni l'importo complessivo è quantificabile in € 26.612,19, di cui € 6.380,52 nel primo periodo, € 11.336,71 nel secondo, € 8.894,96 nel terzo (pp. 41-42).

Infine, gli oneri per la sicurezza non remunerati ammontano a € 161.139,99 complessivi, di cui € 50.503,50 per il primo periodo, € 27.259,65 per il secondo ed € 83.376,84 per il terzo (pp. 44-46).



6.2.2. Le voci e gli importi in ordine ai quali occorre svolgere specifiche considerazioni sono i seguenti.

A) L'improduttività della manodopera ed il mancato ammortamento dei mezzi d'opera vanno considerati unitariamente, perché soggetti alle medesime valutazioni critiche. Il consulente tecnico propone € 226.791,54 quanto alla manodopera, peraltro solo limitatamente al primo periodo (10.1.02-15.3.03), in quanto a suo giudizio il personale lasciato a disposizione del cantiere nei due successivi periodi è numericamente eccessivo (pp. 31-33); per l'ammortamento dei mezzi, invece, propone la quantificazione di € 510.063,55 per tutti i tre periodi (€ 49.436,41 + € 258.110,04 + € 202.517,11): pp. 34-36. Contesta tali valutazioni parte attrice, sostanzialmente rilevando che va riconosciuto il costo sostenuto per la manodopera improduttiva anche nei periodi 16.3.03-30.11.03 e 1.12.03-21.6.04, in quanto assolutamente calibrato sulle necessità del cantiere e sulla possibilità che i lavori riprendessero a pieno regime da un giorno all'altro, con conseguente obbligo dell'appaltatore di assicurare un'organizzazione produttiva, di uomini e di mezzi, congrua alla produzione media giornaliera desumibile dal contratto. A sostegno di tale argomentazione rileva che il consulente d'ufficio sarebbe caduto in contraddizione con sé stesso riconoscendo invece il costo del mancato ammortamento dei mezzi sopportato in ciascuno dei tre periodi.

La considerazione espressa dal consulente d'ufficio circa la ridondanza della manodopera mantenuta in cantiere dopo il 15.3.03 (termine inizialmente fissato con l'atto aggiuntivo n. 2 per l'ultimazione dei lavori) è affatto condivisibile. Invero, a quella data non era stata ancora approvata la terza perizia di variante (e sottoscritto il conseguente atto aggiuntivo, che recano la data del 5.6.03), per cui, anche se era prevedibile che i lavori sarebbero ripresi a pieno ritmo per essere completati nel nuovo termine (ancora da stabilire), è certo ragionevole affermare che la manodopera da tenere a disposizione deve essere opportunamente dimensionata alle attività che possono essere svolte (piccola manutenzione, guardiania, lavori di completamento) onde contenere al minimo il danno. Di contro, l'affer-

mazione di Astaldi s.p.a. di avere lasciato *in loco* la forza lavoro calibrata alle effettive necessità non ha alcun supporto probatorio.

Il medesimo ragionamento va svolto per i mezzi d'opera. Pertanto, può essere riconosciuto a parte attrice solo il danno patito nel primo periodo (e non anche agli altri due).

Pertanto, il costo per manodopera improduttiva va quantificato in € 226.791,54 e quello per mancato ammortamento dei mezzi in € 49.436,41.

B) Altra voce della riserva meritevole di specifica valutazione è quella inerente le spese fisse di cantiere, che il consulente d'ufficio propone di liquidare in complessivi € 45.062,91, di cui € 10.804,25 per il primo periodo, € 19.196,67 per il secondo ed € 15.062,00 per il terzo. Osserva in proposito l'attrice che i costi documentati - a parte quello del parcheggio di Roma, che non è evidentemente pertinente - si riferiscono tutti al cantiere di Milano, per cui chiede di aumentare, in via forfetaria, l'importo a € 67.624,36.

L'obiezione è fondata e va accolta, perché dimostrato *per tabulas* (cfr. allegati 208C, 209C e 210C di parte attrice) l'assunto sul quale si basa. Ridefiniti secondo un criterio proporzionale, gli importi dovuti per ciascuno dei tre periodi sono i seguenti: € 16.213,56 per il primo, € 28.807,77 per il secondo ed € 22.603,03 per il terzo.

C) Infine, il danno per incremento dei costi maturato durante i tempi di esecuzione dell'appalto. Il consulente d'ufficio esclude tale danno per il primo periodo perché la variazione dei costi sostenuti dall'appaltatore è compresa nei prezzi contrattuali sino al termine della conclusione dei lavori stabilita nel contratto; riconosce invece l'importo di € 28.242,07 per il secondo periodo e l'importo di € 18.545,84 per il terzo assumendo come base di calcolo il valore della mancata produzione netta al 15.3.03 (pp. 42-44). Astaldi s.p.a. accetta l'esclusione del riconoscimento del danno quanto al primo periodo, ma contesta la quantificazione per gli altri due, sostenendo che i lavori delle perizie suppletive non erano terminati nei tempi originariamente previsti.

Il rilievo dell'attrice non può essere condiviso perché come esattamente rilevato dal consulente d'ufficio gli importi delle perizie suppletive e delle relative patruzioni contrattuali includono gli aggiornamenti dei prezzi.

6.3. Conclusivamente, per la prima riserva va liquidato l'importo complessivo di € 2.699.386,80, così ripartito: € 863.102,19 per il periodo 10.1.02-15.3.03; € 997.794,12 per il periodo 16.3.03-30.11.03; € 838.490,48 per il periodo 1.12.03-21.6.04.

7. Con la seconda riserva parte attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 291.046,58 quale corrispettivo di specifiche opere edili ed impiantistiche, eseguite in aggiunta a quelle contrattuali, concernenti le varianti n. 2 e n. 3 e relativi atti aggiuntivi.

Il consulente d'ufficio dà atto di avere constatato, in sede di sopralluogo, l'avvenuta esecuzione di tali lavori, non contabilizzati dal direttore dei lavori, precisando che difetta però qualsiasi autorizzazione da parte di quest'ultimo (pp. 56-57). Egli chiarisce altresì che si tratta di lavori che "costituiscono condizione essenziale per il completamento delle opere oggetto dell'appalto (compresi gli atti aggiuntivi)" (p. 58) e ne quantifica l'importo in complessivi € 267.005,93, compresi gli oneri di progettazione (p. 59).

Le valutazioni del consulente d'ufficio consentono di ritenere integrato il presupposto, richiesto dall'art. 103 r.d. 25.5.1895, n. 350, applicabile *ratione temporis* al rapporto contrattuale in esame, per il riconoscimento del diritto dell'appaltatore al compenso di lavori non (regolarmente) autorizzati dalla committenza: la loro indispensabilità per l'esecuzione dell'opera. A questo proposito va rilevato che l'ulteriore presupposto indicato nella norma in questione (il contenimento del valore dell'opera - compresi i lavori non autorizzati - entro i limiti di spesa approvati) deve ritenersi soddisfatto in assenza di contrari rilievi del consulente d'ufficio e del convenuto.

L'importo che va dunque riconosciuto ad Astaldi s.p.a. è quello indicato dal consulente d'ufficio, che - contrariamente a quanto da essa sostenuto in comparsa conclusionale - spiega di avere ridotto la quantificazione di parte attrice, perché comprensiva anche di lavori che essa stessa afferma non essere stati eseguiti (p. 56-57 e doc. 7/D allegato alla relazione).

8. Anche la richiesta oggetto della terza riserva è fondata. In verità, trattandosi di pretesa che non ha titolo nel rapporto contrattuale *de quo*, ma è solo occasionalmente collegata alla sua esecuzione, la formulazione della riserva - come peraltro

riconosciuto dalla stessa parte attrice - è assolutamente ultronea. Tuttavia, la domanda può essere interpretata (e qualificata) come richiesta di condanna al pagamento del corrispettivo per la prestazione resa, consistente nella fornitura di energia elettrica al convenuto da parte di un terzo nel periodo 22.10.03-21.6.04.

Il riconoscimento, da parte del CNR, dell'*an debeatur* esonera l'attrice dalla dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della fornitura. In ordine al *quantum*, mentre Astaldi s.p.a. produce le ricevute di pagamento (v. faldone D, all. E, docc. 5-11), il CNR si limita alla apodittica affermazione che l'importo dovuto è di gran lunga inferiore a quello richiesto dall'attrice (€ 6.277,10 contro € 19.754,91). A fronte della prova documentale offerta da Astaldi s.p.a. e della mera allegazione del CNR, non può che darsi pieno accoglimento alla richiesta della prima e condannarsi il secondo al pagamento della somma di € 19.754,91.

9. Per quanto attiene alla quarta riserva, relativa alla penale di € 99.160,32 irrogata per il ritardo di 128 giorni nell'ultimazione dei lavori, tutte le considerazioni esposte al precedente § 6, in base alle quali emerge che il ritardo nel completamento dei lavori è ascrivibile al comportamento negligente del CNR, portano inevitabilmente a concludere per la fondatezza della pretesa di parte attrice. La penale, dunque, è stata illecitamente applicata ed Astaldi s.p.a. ha diritto alla restituzione del relativo importo.

10. L'attrice ha infine richiesto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi sugli importi ad essa spettanti. La domanda è fondata e va accolta come di seguito specificato.

10.1. Sugli importi riconosciuti in relazione alla prima riserva, trattandosi di credito di valore, è innanzi tutto dovuta la rivalutazione monetaria secondo i noti indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo: per ciascuno dei tre periodi nei quali è stata articolata la richiesta e la successiva liquidazione delle somme dovute si assume come data di riferimento per il conteggio, per comodità di calcolo, la data mediana (12.8.02; 23.7.03; 11.3.04). Gli importi liquidati nel § 6.3 vengono perciò attualizzati in € 1.001.112,23 quanto al primo periodo (10.1.02-15.3.03), in € 1.131.498,53 quanto al secondo (16.3.03-30.11.03) e in € 938.438,54 quanto al terzo (1.12.03-21.6.04).

Su tali importi va calcolato il lucro cessante conseguente alla mancata disponibili-



tà dell'equivalente monetario del danno dalla data dell'evento (date convenzionali medie innanzi indicate). In assenza di prova di un uso maggiormente remunerativo del denaro si ha riguardo, per il periodo di indisponibilità, al rendimento medio (lordo) dei titoli del debito pubblico italiano con scadenza inferiore a dodici mesi (pari alle seguenti misure: 2,76% per il primo periodo; 2,64 per il secondo; 2,63 per il terzo), sempre superiore al saggio legale medio degli interessi nel medesimo periodo (cfr. Cass. sez. un. 16.7.08, n. 19499). A questo titolo si liquidano gli importi di € 205.809,27 per il primo periodo, € 196.746,64 per il secondo ed € 151.883,01 per il terzo.

Complessivamente, per la prima riserva, il CNR è obbligato a versare ad Astaldi s.p.a. la somma di € 3.625.488,22, oltre interessi al saggio legale *ex art. 1284 c.c.* ovvero al rendimento medio (lordo) dei titoli del debito pubblico italiano con scadenza inferiore a dodici mesi se di importo superiore, dalla presente sentenza al saldo.

10.2. Sulla somma di € 267.005,93, liquidata in relazione alla seconda riserva, e su quella di € 19.754,91, liquidata al § 8, trattandosi di crediti di valuta, sono dovuti gli interessi conteggiati secondo il criterio enunciato dalla già citata Cass. sez. un. n. 19499/08.

10.3. Infine, sulla somma di € 99.160,32, riconosciuta per la quarta riserva, poiché si tratta di (restituzione del) corrispettivo contrattuale di opera pubblica indebitamente trattenuto, e perciò versato in ritardo, sono dovuti gli interessi moratori da conteggiare secondo i criteri di cui agli artt. 35 e 36 d.P.R. 16.7.1962, n. 1063, dalla data di emissione dello stato finale (con il quale venne illegittimamente applicata la penale) al soddisfo.

11. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:

- a) condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche a versare alla Astaldi s.p.a., per i titoli indicati in parte motiva, la complessiva somma di € 4.011.409,38 (€ 3.625.488,22 + € 267.005,93 + € 19.754,91 + € 99.160,32), oltre interessi come specificato in motivazione;



b) condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche a rifondere alla Astaldi s.p.a. le spese processuali, liquidate in € 9.850,00 per esborsi - di cui € 8.698,64 per spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio - € 3.500,00 per diritti di avvocato ed € 30.000,00 per onorari giudiziali, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 agosto 2010.

Il Giudice
(dott. Francesco Oddi)

Francesco Oddi

IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai

Antonio Lai

Depositato in Cancelleria
Roma, il 1.0.AGO.2010



IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai

Antonio Lai

**NOTA DI REGISTRAZIONE
ATTI GIUDIZIARI**

UFFICIO DI: DPRM1 UT ROMA 2 - AURELIO

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA
4	019913	07/04/2011

RIPARTIZIONE DEL CARICO

TRIBUTO	IMPORTO
ERARIO	45315,40
IMPORTO TOTALE EURO	45315,40

EURO 45315,40

DATA DELL'ATTO 10/08/2010

N. DI REPERTORIO 13795

UFFICIALE ROGANTE O RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

TRIBUNALE CIVILE

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTO

2010 003 000017170 SC

ATTORE/CONVENUTO: ASTALDI S.P.A/CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE

DATI PREVISTI DALL'ART. 16 DPR 28-10-72 N. 634

VARIAZIONI